

Centro Studi

Consiglio Nazionale Ingegneri

**Note e commenti al Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
*Regolamento recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici***

(c.r.182)



Roma, settembre 2008



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Paolo Stefanelli	Presidente
Ing. Pietro Ernesto De Felice	Vice Presidente vicario
Ing. Giovanni Rolando	Vice Presidente aggiunto
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Carlo De Vuono	Tesoriere
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Alcide Gava	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. iunior Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Sergio Polese	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma – Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoIngegnere.it



**CENTRO STUDI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Paolo Stefanelli	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Roberto Brandi	Consigliere
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Pietro Ernesto De Felice	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri.

Indice

Premessa	Pag.	1
1. Il quadro normativo	“	6
2. L’ambito di applicazione	“	14
3. I requisiti per l’abilitazione delle imprese di installazione	“	19
4. La progettazione, la realizzazione e l’installazione degli impianti	“	25
5. Gli obblighi del committente o del proprietario	“	43
6. Le sanzioni	“	45

Premessa

Con il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008)¹ il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha riorganizzato la disciplina relativa alle “*attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*”.

Il Decreto n. 37/2008 dà attuazione alla sola previsione di cui alla lett. *a* dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 13 del DL 203/2005², ossia quella relativa al riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti, senza premurarsi degli altri importanti profili di cui alle lettere *b*, *c* e *d* relativi, rispettivamente, al sistema di verifica degli impianti, alla determinazione delle competenze di Stato, regioni ed enti locali in materia, alla definizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

Il legislatore sembra avviato, peraltro, ad una nuova scrittura delle disposizioni, comunque poco innovative rispetto al regime previgente, del D.M. 37/2008. Infatti, il comma 1, dell'art. 35 del Decreto Legge 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 (pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008) assegna al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, una delega che per i suoi contenuti può ritenersi analoga a quella di cui all'articolo 11 *quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 alla quale, come detto, il D.M. 37/2008 ha dato solo una parziale attuazione.

E', quindi, auspicabile che il legislatore utilizzi la nuova delega per porre rimedio alle più evidenti mancanze ed incongruenze del D.M. 37/2008.

¹ Entrato in vigore il 27 marzo 2008 dopo una serie di differimenti derivanti, dapprima, dall'art. 1 *quater* del Decreto Legge 12.5.2006 n. 173 (convertito nella Legge 228/2006) e, successivamente, dall'art. 3, 1° comma, del Decreto Legge n. 300/2006 (convertito nella Legge n. 17/2007).

² Convertito nella Legge 248 del 2 dicembre 2005.

Riguardo le prime, si tratta innanzitutto di definire compiutamente il sistema delle verifiche e delle sanzioni connesse all'attività di installazione degli impianti. Su entrambi gli aspetti, il D.M. 37/2008 nulla dispone, rinviando agli articoli 14 (verifica e collaudo) e 16 (sanzioni) della legge 46/90.

Le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 46/90 sono però insufficienti a colmare integralmente la lacuna derivante dalla mancata attuazione della delega di cui all'art. 11 *quaterdecies* del DI 203/2005³. Le prescrizioni di cui all'art. 14 della Legge n. 46/90 necessitano, infatti, di provvedimenti attuativi da parte di norme regolamentari; tale attuazione era garantita, in passato, dal DPR 447/91 che però lo stesso Decreto n. 37/2008 ha abrogato.

Il Decreto n. 37/2008 inoltre, atteso la sua natura regolamentare, non potrebbe prevedere la comminazione di alcun tipo di sanzione, ove non espressamente delegato a tal fine dal legislatore. Per questa ragione l'art. 15 del Decreto n. 37/2008⁴ è necessariamente collegato all'art. 16 della Legge n. 46/90 le cui sanzioni, per espresso disposto

³ Convertito nella Legge 248/2005.

⁴ *L'art. 15 del Decreto n. 37/2008 statuisce: "1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni".*

dell'art. 3, 1° comma del DL n. 300/2006⁵, “*trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento...*”⁶. L'inasprimento delle sanzioni è comunque insufficiente in quando incardinato in un quadro normativo ormai superato.

Le principali incongruenze del D.M. 37/2008, che necessitano di un immediato intervento del legislatore, attengono alla statuizione dell'**obbligo della redazione di un progetto** per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.

Il D.M. 37/2008 stabilisce che il progetto per l'installazione, la trasformazione degli impianti deve essere redatto da un **professionista iscritto nell'albo professionale**, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure, in alternativa, **dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice**⁷.

Diverso è il contenuto minimo del progetto a seconda che esso sia redatto da un professionista iscritto all'albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Per quanto concerne i progetti redatti dai professionisti iscritti agli albi professionali, **fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione eventualmente esistenti**, essi dovranno contenere, **almeno**, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e

⁵ Convertito nella L. 26 febbraio 2007, n. 17.

⁶ L'art. 16 della legge 46/90, fatto salvo dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 300/2006, nel sistema attuale sostituisce l'art. 120 del DPR n. 380/2001 il quale ultimo dispone che: “*1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1*”.

⁷ Art. 5, comma 1, D.M. 37/2008.

componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente⁸. Qualora, invece, **il progetto sia predisposto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice**, l'elaborato tecnico dovrà essere costituito, **almeno**, dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera⁹.

Tali disposizioni lasciano alquanto perplessi. Innanzitutto, è discutibile il fatto che il “progetto” possa avere contenuti diversi a seconda che esso sia redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Anche a tutela della fede pubblica, i due elaborati dovrebbero essere denominati dal legislatore in maniera differente: “progetto” deve essere solo l'elaborato predisposto dal professionista tecnico abilitato ed iscritto all'albo, mentre quello predisposto dal responsabile tecnico delle impresa installatrice (il quale, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del D.M. 37/2008 può anche essere solo un operaio di “esperienza” ma privo di formazione tecnica) dovrebbe, più opportunamente, essere denominato come “schema tecnico”.

In secondo luogo, sembrano troppo elevati i limiti dimensionali¹⁰ al di sotto dei quali non è più obbligatoria la redazione del progetto (inteso come elaborato predisposto esclusivamente da un professionista tecnico abilitato ed iscritto all'albo e i cui contenuti minimi sono definiti dall'art. 5 comma 4 del Decreto 37/2008). La predisposizione di un elaborato (schema tecnico) da parte del responsabile dell'impresa installatrice dovrebbe essere resa possibile esclusivamente per impianti di ridottissima dimensione e capacità, con bassissime implicazioni di sicurezza. La maggior parte degli incidenti

⁸ Art. 5, 4° comma, D.M. 37/2008.

⁹ Art. 7, 2° comma, D.M. 37/2008.

¹⁰ Di cui all'art. 5, comma 1, D.M. 37/2008.



avviene, infatti, a causa di impianti di piccola dimensione e potenza non installati e progettati adeguatamente.

Infine, stante la pleora di interventi normativi disposti a livello locale sulla stessa materia, è importante che il legislatore statale imponga l'adeguamento o l'abrogazione dei regolamenti comunali e regionali in contrasto con le disposizioni statali, così come nel previgente quadro normativo era statuito dall'art. 17 della Legge 46/90.

Paolo Stefanelli

1. Il quadro normativo

L'entrata in vigore del Regolamento recato dal Decreto 37/2008 ha comportato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, 1° comma del Disegno di legge n. 300/2006 (convertito nella Legge n. 17/2007), l'abrogazione dell'intero Capo V, parte II (articoli da 107 a 121) del DPR n. 380/2001, nonché della Legge n. 46/90 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16) e del relativo regolamento attuativo approvato con DPR n. 477/91¹¹.

¹¹ In particolare le norme citate sono state abrogate dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (dunque dal 27 marzo 2008) recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Prima dell'art. 3, 1° comma, DL n. 300/2006 (convertito nella legge n. 17/2007), era stata negata una reale efficacia abrogativa al Decreto interministeriale n. 37/2008; difatti la Legge 248/2005 (che, si ricorda, è la legge che ha disposto l'emanazione, ai sensi della Legge n. 400/1988, del Decreto interministeriale n. 37/2008) non associava alcun effetto abrogativo all'emanazione del suddetto decreto interministeriale. Ne conseguiva, per i principi che informano il rapporto fra le fonti normative di rango diverso nel nostro ordinamento, che il Decreto interministeriale n. 37/2008 non avrebbe potuto incidere sulla previgente disciplina legislativa, inquadrata da una legge ordinaria (ossia, la Legge 46/90) e dal suo regolamento attuativo (Dpr n. 477/91). Tanto è vero che la prima relazione ministeriale assegnava al Decreto interministeriale n. 37/2008 una funzione di mero **riordino** e semplificazione della materia, senza alcuna incidenza sui contenuti della Legge 46/90 e relative norme collegate. Di qui l'esigenza, poi soddisfatta con l'art. 1 *quater* del DL 173/2006 (convertito nella legge 228/2006 e successivamente prorogato fino all'entrata in vigore del DM 37/2008), di raccordare i termini dell'entrata in vigore delle norme del TU dell'edilizia (DPR n. 380/2001) e quelli del Decreto interministeriale n. 37/2008. Difatti l'art. 1 *quater* del DL n. 173/2006 disponeva che: *“Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007”*. Successivamente detto termine è stato prorogato dall'art. 3, comma c. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma c. 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Detto comma, come modificato dalla legge di conversione n. 17/2007, ha infine previsto che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano*

Come detto, il provvedimento attua, ma solo parzialmente, quanto previsto dall'art. 11-*quaterdecies* del D.L. 30 settembre 2005, n. 203¹² il cui comma 13 dispone che: “*Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:*

- a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;*
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;*
- c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*
- d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)”.*

Il Decreto n. 37/2008, dà attuazione alla sola previsione di cui alla lett. *a*, ossia quella relativa al riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti senza premurarsi degli altri importanti profili di cui alle lettere *b*, *c* e *d* dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 13 del DL 203/2005¹³ relativi, rispettivamente, al sistema di verifica degli impianti, alla determinazione delle competenze di Stato, regioni ed enti locali in materia, alla definizione di un adeguato sistema sanzionatorio.

applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”.

¹² Convertito nella Legge 248 del 2 dicembre 2005.

¹³ Convertito nella Legge 248 del 2 dicembre 2005.

Il legislatore sembra avviato, inoltre, verso un nuovo intervento sulla materia.

Infatti, il comma 1, dell'art. 35 del Decreto Legge 112/2008, convertito dalla **Legge 6 agosto 2008 n. 133 (pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008)** prevede che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione, da adottare entro il **31 dicembre 2008**, siano disciplinati:

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere *a* e *b*.¹⁴

Si tratta di una delega che per i suoi contenuti può ritenersi analoga a quella di cui all'articolo 11 *quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 di cui sopra ed alla quale, come detto, il D.M. 37/2008 ha dato attuazione limitatamente alla lettera *a*.

La stessa Legge n. 133/2008 ha già provveduto a modificare il contenuto dello stesso D.M. 37/2008.

Infatti, il secondo comma del citato art. 35 del D.L. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione, ha disposto che: *“L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato”*. L'art. 13

¹⁴ Si tratta di una delega che per i suoi contenuti può ritenersi analoga a quella di cui all'articolo 11- *quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 di cui sopra ed alla quale, come detto, il DI 37/2008 ha dato attuazione limitatamente alla lettera *a*.

definiva i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti nonché gli obblighi a carico degli aventi titolo in caso di trasferimento della proprietà.

La Legge n. 133/2008 ha ulteriormente modificato l'art. 35 del D.L. 112/2008, introducendovi il comma 2 *bis* ai sensi del quale: *“Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*.

Le norme citate disciplinavano alcuni adempimenti, connessi alla certificazione energetica e le relative sanzioni, richiesti in caso di trasferimento e locazione di immobili urbani o di singole unità immobiliari.

In particolare, il comma 3 dell'art. 6 obbligava il proprietario che intendeva cedere un immobile (o una singola unità) già in possesso di attestato energetico ad allegare detto attestato all'atto di compravendita in originale o copia autenticata¹⁵.

Nel diverso caso della locazione di immobili e/o singole unità immobiliari già in possesso dell'attestato di certificazione energetica il successivo comma 4 obbligava il locatore a consegnare detto attestato al conduttore in originale o copia autenticata¹⁶.

L'art. 15, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 192/2005, infine, sanzionava con la nullità del contratto, l'omissione degli adempimenti di cui all'art. 6¹⁷.

¹⁵ Il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 disponeva che: *“Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata”*.

¹⁶ Il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 disponeva che: *“Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso”*.

¹⁷ In particolare il comma 8 dell'art. 15 D.Lgs n. 192/2005 prevedeva che: *“In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal acquirente.”* Il successivo 9° comma disponeva che: *“In caso di violazione*

In sintesi, il Decreto n. 37/2008 abroga e sostituisce le norme di cui:

- 1) al Capo V, parte II del DPR n. 380/2001 (articoli da 107 a 121);
- 2) alla Legge n. 46/90¹⁸;
- 3) al DPR n. 447/91.

Restano, invece, tuttora in vigore gli articoli 8, 14 e 16 della Legge 46/90.

L'art. 8 della Legge 46/90 disciplina il “*Finanziamento dell'attività di normazione tecnica*” e prevede che una quota pari al 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del Decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 agosto 1982, n. 597, sia destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della Legge n. 46/90, svolta dall'UNI e dal CEI¹⁹.

L'attuazione della suddetta misura è disposta dall'art. 14 del Decreto n. 37/2008 ai sensi del quale: “*1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti*”.

dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore”.

¹⁸ È opportuno precisare che la Legge n. 46/90 era stata salvata espressamente dall'art. 137 del DPR n. 380/2001.

¹⁹ Tale somma, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

L'art. 14 della Legge 46/90²⁰ concerne, invece, l'attività di *verifica* e collaudo degli impianti. La sua vigenza è resa necessaria, atteso il silenzio del Decreto n. 37/2008 sulla materia, per garantire la persistenza di un sistema, pur parziale, di controllo sull'attività di installazione degli impianti.

Il silenzio del Decreto n. 37/2008 è particolarmente grave in quanto omette di disciplinare un'attività strumentale alla salvaguardia della incolumità dei cittadini, la quale incide sulla stessa efficacia della disciplina dettata in materia di installazione degli impianti²¹. L'attività di verifica è, peraltro, prodromica (anche se in via solo eventuale) anche alla comminazione di eventuali sanzioni.

Le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 46/90 sono comunque insufficienti a colmare integralmente la lacuna derivante dalla mancata attuazione della delega di cui all'art. 11 *quaterdecies* del DI 203/2005²² da parte del Decreto n. 37/2008.

Le prescrizioni di cui all'art. 14 della Legge n. 46/90 hanno, infatti, una natura chiaramente programmatica che necessita di un'espressa attuazione da parte di norme regolamentari; tale

²⁰ Il quale prevede che: “1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta”.

²¹ Tale lacuna è stata oggetto di specifica censura da parte del Consiglio di Stato (si veda il parere definitivo n. 159/2007 del 7 maggio 2007) il quale ha precisato che: “In via generale, la Sezione manifesta la propria perplessità sulla scelta dell'Amministrazione di dare attuazione soltanto alla lettera a) dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, del decreto legge 30 settembre del 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre del 2005, n. 248, che si riferisce al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, rimandando ad un successivo momento l'attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono, rispettivamente alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alla previsione di sanzioni. Dal tenore della legge di delegazione sembra, infatti, desumersi che l'intenzione del legislatore è stata di pervenire ad un riordino complessivo della materia sulla base dei criteri e principi direttivi sopra indicati; ad ogni modo, trattandosi di valutazione di merito, si rimette la questione all'Amministrazione”.

²² Convertito nella Legge 248/2005.

attuazione era garantita, in passato, dal DPR 447/91 che però lo stesso Decreto n. 37/2008 ha abrogato.

La previsione di cui all'art. 14 della Legge 46/90 si limita a confermare la possibilità, da parte degli enti istituzionalmente competenti, di avvalersi dell'ausilio di liberi professionisti per l'espletamento dell'attività di verifica rinviando, come detto, a norme regolamentari l'individuazione delle specifiche modalità attuative. È, dunque, evidente che tale disposizione, per il suo contenuto generale, non assume un connotato precettivo tipico di una norma regolamentare e, pertanto, si rivela inidonea a disciplinare concretamente la materia della verifica degli impianti.

L'art. 16 della Legge n. 46/90, infine, disciplina il sistema sanzionatorio²³.

Anche in questo caso, la vigenza di siffatta previsione normativa è da ricondurre all'esigenza di evitare un vuoto normativo che avrebbe avuto conseguenze anche più gravi di quelle determinate dalla mancata previsione di un adeguato sistema di verifiche degli impianti.

Il Decreto n. 37/2008, atteso la sua natura regolamentare, non potrebbe prevedere la comminazione di alcun tipo di sanzione, ove non espressamente delegato a tal fine dal legislatore.

Per questa ragione l'art. 15 del Decreto n. 37/2008²⁴ è necessariamente collegato all'art. 16 della Legge n. 46/90 le cui

²³ L'articolo citato prevede che: “1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”.

²⁴ L'art. 15 del Decreto n. 37/2008 statuisce: “1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed

sanzioni, per espresso disposto dell'art. 3, 1° comma del DL n. 300/2006²⁵, “*trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento...*”²⁶.

alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni”.

²⁵ Convertito nella L. 26 febbraio 2007, n. 17.

²⁶ L'art. 16 della legge 46/90, fatto salvo dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 300/2006, nel sistema attuale sostituisce l'art. 120 del DPR n. 380/2001 il quale ultimo dispone che: “1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”.

2. L'ambito di applicazione

L'art. 1 del Decreto n. 37/2008 definisce l'ambito di applicazione della norma includendovi, senza alcuna distinzione, l'installazione degli impianti in tutti gli edifici, **indipendentemente** dalla destinazione d'uso di questi ultimi²⁷. Ne consegue che le regole dettate dal Decreto devono ritenersi applicabili, indistintamente, agli impianti posti al servizio e/o collocati all'interno degli edifici ad uso residenziale, commerciale/produttivo e/o direzionale o delle relative pertinenze.

Qualora l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del Decreto n. 37/2008 si applicano a partire dal *punto di consegna della fornitura*. E' lo stesso Decreto n. 37/2008, all'art. 2²⁸,

²⁷ È stata così recepita la novità originariamente introdotta dall'art. 107 del DPR n. 380/2001, oggi abrogato, che disponeva “Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:(...)”.

²⁸ L'art. 2 del Decreto n. 37/2008 prescrive che: “1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) *punto di consegna delle forniture*: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente; b) *potenza impegnata*: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) *uffici tecnici interni*: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; d) *ordinaria manutenzione*: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) *impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica*: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; f) *impianti radiotelevisivi ed elettronici*: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni

comma 1, lettera a, a fornire una definizione di “*punto di consegna delle forniture*” come “*il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente*”.

Le tipologie di impianti interessati dalle nuove regole sono:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica (definiti dallo stesso Decreto come “*i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici*”²⁹), impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (secondo lo stesso Decreto per “*impianti radiotelevisivi ed elettronici*” devono intendersi “*le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a*

collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione”.

²⁹ Art. 2, comma 1, lettera e del Decreto n. 37/2008.

tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico³⁰");

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo (secondo lo stesso Decreto per *“impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas”* devono intendersi *“l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione”³¹*), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio (secondo lo stesso Decreto per *“impianti di protezione antincendio”* devono intendersi *“gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio”³²*).

³⁰ Art. 2, comma 1, lettera *f* del Decreto n. 37/2008.


³¹ Art. 2, comma 1, lettera *g* del Decreto n. 37/2008.

³² Art. 2, comma 1, lettera *h* del Decreto n. 37/2008.



Gli impianti, o parti di impianto, che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normative comunitarie, ovvero di diversa normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del Decreto n. 37/2008.

Fig. 1 L'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale n. 37/2008



Fonte: Centro studi CNI, 2008

3. I requisiti per l'abilitazione delle imprese di installazione

Gli articoli 3 e 4 del Decreto n. 37/2008 definiscono i requisiti e le procedure che le imprese devono seguire per poter essere abilitate a svolgere l'attività di installazione degli impianti oggetto di regolamentazione dello stesso Decreto e sopra indicati.

Detti requisiti attengono, da un lato, all'impresa in quanto tale e dall'altro, personalmente, all'imprenditore individuale o al legale rappresentante ovvero al responsabile tecnico, preposto con atto formale, dalla stessa impresa.

Per quanto concerne i primi, le imprese devono essere iscritte presso **il registro delle imprese**³³ ovvero, qualora si tratti di imprese artigiane, presso **l'albo provinciale delle imprese**³⁴.

Per quanto concerne i secondi³⁵, **l'imprenditore personalmente** (se trattasi di impresa individuale), oppure **il legale rappresentante dell'impresa** o, ancora, **il responsabile tecnico preposto con atto formale**³⁶ **dalla stessa impresa** devono disporre, in alternativa di uno dei seguenti requisiti³⁷:

- a) diploma di **laurea in materia tecnica specifica**, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 dello stesso Decreto

³³ Di cui al DPR 07.12.1995, n. 581 e successive modificazioni.

³⁴ Di cui alla legge 08.08.1985, n. 443.

³⁵ Tali requisiti sono definiti dall'art. 4 del Decreto n. 37/2008 il quale riprende il contenuto dell'art. 109 del DPR n. 380/2001, dell'art. 3 della Legge n. 46/90 e dell'art. 2 del DPR n. 447/91.

³⁶ Ossia preposto in forza di una specifica direttiva e/o disposizione dell'imprenditore del quale vi sia quanto meno la prova scritta.

³⁷ Tale requisiti sono indicati dall'art. 4 del Decreto n. 37/2008.

n. 37/2008³⁸, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno **due anni continuativi**³⁹, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Tale periodo di inserimento⁴⁰ è ridotto ad un anno per le attività connesse all'installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno **quattro anni consecutivi**⁴¹, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Tale periodo di inserimento⁴² è ridotto a due anni per le attività connesse all'installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

d) prestazione lavorativa svolta⁴³, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore **per un periodo non inferiore a tre anni**, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in

³⁸ Come già detto il comma 2 dell'art. 1 del Decreto n. 37/2008 individua gli impianti a cui si applicano le sue disposizioni e precisamente “ (...) a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio”.

³⁹ In precedenza la durata del periodo di inserimento era limitata ad un anno.

⁴⁰ Il periodo di inserimento può essere svolto anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari (comma 2, art. 4, Decreto n. 37/2008).

⁴¹ In precedenza la durata del periodo di inserimento era limitata a due anni.

⁴² Il periodo di inserimento può essere svolto anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari (comma 2, art. 4, Decreto n. 37/2008).

⁴³ Le prestazioni lavorative possono essere svolte anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari (comma 2, art. 4, Decreto n. 37/2008).

qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti oggetto di applicazione del Decreto n. 37/2008;

- e) il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore **per un periodo non inferiore a sei anni**. Tale periodo non può essere inferiore a quattro anni per le attività connesse all'installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura.

Va evidenziato che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la sua qualifica *all'interno dell'impresa* e' incompatibile con ogni altra attività continuativa⁴⁴.

Si rimarca che **l'incompatibilità** indicata dalla norma concerne **esclusivamente l'ambito dell'impresa** presso la quale il professionista è eventualmente chiamato a ricoprire l'incarico di responsabile tecnico. **Ne consegue che, al di fuori dell'impresa nel quale il professionista eventualmente ricopre l'incarico di responsabile tecnico, lo stesso professionista potrà espletare qualunque altra attività ivi inclusa la libera professione nei limiti delle prescrizioni di legge e di contratto.**

Una volta in possesso delle due tipologie di requisiti indicati, l'impresa può procedere alla richiesta del **certificato di riconoscimento**⁴⁵ che l'abilita all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti degli impianti di cui all'art. 1 del DM 37/2008. Sul punto va rilevato che l'art. 3 del DM 37/2008, per individuare le attività esercitabili in forza del *certificato di riconoscimento*, fa riferimento al dettato di cui all'art. 1 il quale ultimo, però, individua esclusivamente le tipologie di impianti interessate dalla normativa e non anche le

⁴⁴ Art. 3, comma 2, Decreto n. 37/2008.

⁴⁵ Si utilizza tale denominazione ai sensi di quanto disposto dal DM del Ministro dell'industria e del commercio dell'11 giugno 1992.

diverse attività esercitabili dalle imprese. Trattasi di un **errore materiale** che impone, anche al fine di chiarire quale debba e possa essere l'ambito di intervento delle imprese certificate, di fare riferimento al pregresso regime normativo (in particolare all'art. 108 del DPR n. 380/2001)⁴⁶.

Il procedimento per il rilascio del *certificato di riconoscimento* prende avvio su istanza dell'impresa, che è chiamata a presentare all'albo delle imprese artigiane (se imprese artigiana) o presso l'ufficio registro delle imprese (se impresa non artigiana) una *dichiarazione di inizio attività*⁴⁷. In tale *dichiarazione*⁴⁸ le imprese devono specificamente indicare per quale tipologia di impianti⁴⁹ intendono svolgere le diverse attività relative agli impianti interessati dal Decreto ed attestare, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali sopra indicati⁵⁰, richiesti per i lavori da realizzare.

Le predette imprese (ove non ancora iscritte) dovranno altresì presentare, contestualmente, la richiesta di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (qualora si tratti di impresa artigiana) ovvero all'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio (se impresa non artigiana).

Il procedimento di iscrizione delle imprese ai relativi albi e registri, seppur contestuale a quello relativo all'acquisizione del *certificato di riconoscimento*, è autonomo rispetto a quest'ultimo tanto è vero che è avviato con *domanda* e non con *dichiarazione di inizio attività*. Tuttavia, considerando che il procedimento relativo alla

⁴⁶ L'art. 108, 1° comma, del DPR n. 380/2001 disponeva che: “1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

⁴⁸ Art. 3, 3° comma, Decreto n. 37/2008.

⁴⁹ Tra quelli indicati nell'art. 1, comma 2 del Decreto n. 37/2008.

⁵⁰ Di cui all'art. 4 del Decreto n. 37/2008.

*dichiarazione di inizio attività*⁵¹ consente al dichiarante di avviare l'attività una volta decorsi trenta giorni⁵² dal deposito della dichiarazione, l'Amministrazione competente dovrà provvedere a definire il parallelo procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese entro lo stesso termine; diversamente (qualora i due procedimenti non siano raccordati temporalmente) si correrebbe il rischio di rendere possibile l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti a imprese in difetto del prescritto requisito di iscrizione all'albo o al registro delle imprese⁵³.

Il *certificato di riconoscimento* è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato⁵⁴ (nel caso di imprese artigiane), o dalle competenti Camere di commercio⁵⁵ (per le altre imprese).

Le imprese non installatrici⁵⁶, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, **relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile della stessa impresa possiede i requisiti tecnico-professionali previsti**⁵⁷, anche senza il possesso del citato certificato di riconoscimento.

⁵¹ Di cui all'art. 19 Legge 241/90.

⁵² Ai sensi dell'art. 19, 2° comma, Legge n. 241/90: "*L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.*".

⁵³ Nel caso di procedimento avviato attraverso dichiarazione di inizio attività, l'Amministrazione procedente dispone comunque del potere di sospendere il decorso del termine per l'avvio dell'attività (per trenta giorni) ovvero, una volta scaduto il termine ordinario di trenta giorni ed avviata l'attività, procedere in via di autotutela annullando e/o revocando il provvedimento assentito in difetto dei relativi presupposti prescritti dalla Legge.


⁵⁴ Di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.

⁵⁵ Di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

⁵⁶ Art. 3, 5° comma, Decreto n. 37/2008.

⁵⁷ Indicati nel citato art. 4 del Decreto n. 37/2008.

Fig. 2 Requisiti necessari per svolgere l'attività di installazione trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti



Fonte: Centro studi CNI, 2008

4. La progettazione, la realizzazione e l'installazione degli impianti

Una delle principali novità determinate dal D.M. 37/2008 attiene **all'obbligo della redazione di un progetto** per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti.

In particolare, l'art. 5. comma 1 sancisce **l'obbligo della redazione di un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento** degli:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere⁵⁸;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere⁵⁹;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali⁶⁰;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie⁶¹;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali⁶²;

⁵⁸ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*, del D.M. 37/2008.

⁵⁹ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*, del D.M. 37/2008.

⁶⁰ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*, del D.M. 37/2008.

⁶¹ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*, del D.M. 37/2008.

⁶² Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e*, del D.M. 37/2008.

- impianti di protezione antincendio⁶³.

Va evidenziato che il D.M. 37/2008 non ricomprende fra gli impianti “*ad obbligo di progettazione*” gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili⁶⁴. Ciò tuttavia non esclude l’obbligo della progettazione per l’installazione degli ascensori, rispondendo, però, tale attività alla disciplina speciale di cui al DPR n. 162/1999 che prevede stringenti parametri di progettazione diretti a garantire la sicurezza e la funzionalità dell’impianto⁶⁵ ma che, a dire il vero stranamente, il DM 37/2008 richiama per l’attività di manutenzione (si veda *infra*) ma non anche per quella di progettazione.

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo anche **le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari**, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità⁶⁶.

Infine, ed in via residuale, la norma **esclude** dall’obbligo della redazione del progetto anche **l’attività di manutenzione di tutte le tipologie di impianti**. Per tale attività è anche **escluso l’obbligo del rilascio dell’attestazione di collaudo**. Qualora, poi, la manutenzione sia solamente **ordinaria**⁶⁷ (e dunque non per quella straordinaria) per gli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/2008 **non ricorre** l’obbligo del committente **di affidare i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 37/2008**⁶⁸.

⁶³ Di cui all’art. 1, comma 2, lettera g, del D.M. 37/2008

⁶⁴ Di cui all’art. 1, comma 2, lettera f, del D.M. 37/2008.

⁶⁵ In particolare si veda l’Allegato I al DPR n. 162/99.

⁶⁶ Art. 10, 2° comma, del DM 37/2008.

⁶⁷ Per la distinzione fra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria si deve far riferimento a quanto disposto dal DPR n. 380/2001, Testo unico sull’edilizia.

⁶⁸ Ciò si desume argomentando dalla norma di cui all’art 8, 1° comma, del DM 37/2008 ai sensi del quale: “*Il committente è tenuto ad affidare i lavori di... e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.*”.. La disposizione trova conferma nel successivo art. 10, 1° comma, del D.M. 37/2008 ai sensi del quale: “*La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo*

Eccezione a tale regola fanno le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti di ascensori e montacarichi **in servizio privato**⁶⁹ per i quali ultimi l'art. 10, 3° comma, del D.M. 37/2008 rinvia al regolamento approvato con il D.P.R. n. 162/1999 ed alle altre disposizioni specifiche⁷⁰.

La *ratio* di siffatta esclusione per ascensori e montacarichi in servizio privato è evidentemente da rinvenire nella vigenza di un'accurata disciplina speciale, peraltro attuativa delle norme della Direttiva 95/16/Ce. In particolare deve segnalarsi la norma di cui all'art. 15 del citato DPR 162/99 la quale prevede che *“Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767”*.

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione (per gli impianti la cui progettazione è attribuita in esclusiva ai professionisti iscritti negli albi professionali, di cui al periodo successivo), il progetto per l'installazione, la trasformazione degli impianti deve essere redatto da un **professionista iscritto nell'albo professionale**, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure, in alternativa, **dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice**⁷¹.

di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.” Deve dunque escludersi l'attività di manutenzione ordinaria.

⁶⁹ Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. *m* del DPR n. 162/99 per ascensori e montacarichi in servizio privato si intendono *“...gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico”*.

⁷⁰ Art. 10, comma 3, D.M. 37/2008.

⁷¹ Art. 5, comma 1, D.M. 37/2008.

Al professionista iscritto all'albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, **deve essere obbligatoriamente affidato il progetto** per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento delle seguenti tipologie di impianti⁷²:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere⁷³, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere⁷⁴, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior

⁷² Art. 5, comma 2, D.M. 37/2008.

⁷³ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, del D.M. 37/2008.

⁷⁴ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, del D.M. 37/2008.

rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

- e) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere⁷⁵, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali⁷⁶, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferie/ora;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali⁷⁷, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di protezione antincendio⁷⁸, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

⁷⁵ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*, del D.M. 37/2008.

⁷⁶ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*, del D.M. 37/2008.

⁷⁷ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e*, del D.M. 37/2008.

⁷⁸ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g*, del D.M. 37/2008.

Per tutte le altre tipologie di impianti, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Da notare che quest'ultimo può redigere i progetti degli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie⁷⁹ ove in possesso del titolo di studio tecnicamente idoneo e fatte salve più rigorose competenze progettuali richiamate dall'art. 5, 1° comma del citato DM 37/2008. Certo, sfugge la *ratio* della esclusione dei soli impianti idrici e sanitari dalle competenze esclusive del professionista iscritto all'Albo professionale.

La progettazione, sia essa affidata al professionista abilitato ed iscritto all'albo ovvero al responsabile tecnico dell'impresa, dovrà essere svolta secondo **la regola dell'arte**, presumendosi *ex lege* tale quella redatta “...in conformità alla vigente normativa ed alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo”⁸⁰.

Tale ultima disposizione è di particolare importanza in quanto supera il contrasto, che fino ad oggi appariva insanabile, fra la normativa tecnica interna e quella europea; contrasto che precludeva a quest'ultima una vasta applicazione nel nostro paese, anche in forza del suo carattere volontaristico e non vincolante. Tuttavia la norma europea non sovrasta ed elimina la legislazione tecnica nazionale, ma si concilia con essa al fine di soddisfare la nuova prospettiva propugnata dal legislatore di reciproco coordinamento fra le due normative. Si consideri, a questo proposito, che l'art. 14 del D.M. 37/2008 dispone che l'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dalla CEI sia finanziata mediante il versamento del 3% del contributo dovuto annualmente dall'Inail per l'attività di ricerca⁸¹.

⁷⁹ Di cui all'art. 1, 2° comma, lett. d) DM n. 37/2008 non contemplati dall'art. 5, 2° comma del medesimo decreto.

⁸⁰ Art. 5, comma 3, D.M. 37/2008.

⁸¹ Art. 14, comma 1, D.M. 37/2008.

Diverso è il contenuto minimo del progetto a seconda che esso sia redatto da un professionista iscritto all'albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Per quanto concerne i progetti redatti dai professionisti iscritti agli albi professionali, **fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione eventualmente esistenti**, essi dovranno contenere, **almeno**, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente⁸².

Qualora, invece, **il progetto sia predisposto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice**, l'elaborato tecnico dovrà essere costituito, **almeno**, dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera⁸³.

Tali disposizioni lasciano alquanto perplessi. Innanzitutto, è discutibile il fatto che il “progetto” possa avere contenuti diversi a seconda che esso sia redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Anche a tutela della fede pubblica, i due elaborati dovrebbero essere denominati dal legislatore in maniera differente: “progetto” deve essere solo l'elaborato predisposto dal professionista tecnico abilitato ed iscritto all'albo, mentre quello predisposto dal responsabile tecnico delle impresa installatrice (il quale, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del D.M. 37/2008 può anche essere solo un operaio di “esperienza” ma privo di

⁸² Art. 5, 4° comma, D.M. 37/2008.

⁸³ Art. 7, 2° comma, D.M. 37/2008.

formazione tecnica) potrebbe più opportunamente essere denominato come “schema tecnico”.

In secondo luogo, sembrano troppo elevati i limiti dimensionali la di sotto dei quali non è più obbligatoria la redazione del progetto (inteso come elaborato predisposto esclusivamente da un professionista tecnico abilitato ed iscritto all'albo e i cui contenuti minimi sono definiti dall'art. 5 comma 4 del Decreto 37/2008). La predisposizione di un elaborato (schema tecnico) da parte del responsabile dell'impresa installatrice dovrebbe essere resa possibile esclusivamente per impianti di ridottissima dimensione e capacità, con bassissime implicazioni di sicurezza. La maggior parte degli incidenti avviene, infatti, a causa di impianti di piccola dimensione e potenza non installati e progettati adeguatamente.

Ritornando ai contenuti del Decreto 37, il progetto redatto dal professionista iscritto all'albo professionale, e nei soli casi in cui la progettazione riguardi gli interventi di **rifacimento o installazione** degli impianti di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 37/2008, dovrà obbligatoriamente essere depositato dalla impresa installatrice presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Anche nel caso di progettazione afferente agli interventi di **rifacimento o installazione** degli impianti individuati dall'art. 1, comma, 2, lett. *a, b, c, d, e, g*⁸⁴ (con esclusione degli impianti di cui alla lett. *f*⁸⁵)⁸⁶, quale che sia il progettista (responsabile tecnico e professionista esterno), l'obbligo di deposito degli elaborati

⁸⁴ Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

⁸⁵ Gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

⁸⁶ E l'inclusione della “inesistente” tipologia di cui alla lettera *h*.

progettuali scatterà **nei trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori**, qualora l'edificio abbia già il certificato di agibilità. Ciò al fine di garantire un riscontro postumo alle caratteristiche tecnico-progettuali degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di sicurezza e per i quali non sia stato possibile applicar quanto prescritto dal successivo art. 11, 2° comma del D.M. 37/2008 il quale prevede che per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che siano connesse ad interventi edilizi subordinati a *permesso di costruire* ovvero a *denuncia di inizio di attività*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività debba depositare, **contestualmente** al progetto edilizio, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento.

Qualora l'impianto a base del progetto sia variato in corso d'opera, il progetto⁸⁷ deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto l'installatore dovrà fare riferimento nella **dichiarazione di conformità** di cui sotto⁸⁸.

In caso di rifacimento parziale degli impianti, il progetto si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto. Nel progetto deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.⁸⁹

Le imprese in possesso del relativo **certificato di riconoscimento** sono abilitate anche alla realizzazione ed installazione degli impianti in questione. Così come la progettazione,

⁸⁷ Anche quello redatto dal responsabile tecnico come confermato dalla norma di cui all'art. 7, 2° comma DM 37/2008 ai sensi del quale: "*Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera*".

⁸⁸ Art. 5, comma 5, D.M. 37/2008.

⁸⁹ Art. 7, comma 3, D.M. 37/2008.

anche la realizzazione dovrà essere realizzata a “*regola dell’arte*” presumendosi, anche in questo caso, tale quella realizzata in conformità alla vigente normativa ed alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo⁹⁰.

Una volta ultimati i lavori di installazione dell’impianto, l’impresa installatrice dovrà rilasciare una **dichiarazione di conformità** degli impianti realizzati alle regole dettate dall’art. 6 del D.M. 37/2008; tale **dichiarazione di conformità** che dovrà essere resa sulla base del modello di cui all’allegato I dello stesso D.M., ed alla quale dovranno essere allegati la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell’impianto⁹¹.

La **dichiarazione di conformità** potrà essere rilasciata solo dopo che siano state esperite le verifiche previste dalla normativa vigente ivi incluse quelle relative alla funzionalità dell’impianto realizzato e/o installato.

Qualora la dichiarazione venga rilasciata dai responsabili degli uffici tecnici interni alle imprese non installatrici essa dovrà essere redatta secondo il modello previsto dall’allegato II al D.M. 37/2008.

Va fatto presente che la **dichiarazione di conformità** dell’impianto realizzato è un’attestazione unilaterale proveniente dall’appaltatore che certifica sia l’avvenuto completamento dell’impianto che la sua conformità alle norme di legge⁹². Tale **dichiarazione** si distingue dal **collaudo** dell’impianto, il quale ultimo ha ad oggetto una dichiarazione di scienza proveniente dal committente il quale accerta che l’attività espletata dall’appaltatore è stata eseguita correttamente. La mancata consegna della **dichiarazione di conformità**, una volta ultimata l’opera, ovvero una

⁹⁰ Art. 6, 1° comma, D.M. 37/2008.

⁹¹ Art. 7, 1° comma, D.M. 37/2008 che sostituisce l’art. 9 della Legge n. 46/90 e l’art. 113 del DPR n. 380/2001.

⁹² In questi termini Cass. civ., sez. II 18-01-2007, n. 1077 in La Legge 2007; Tribunale Genova, 05-03-2003 in Giurisprudenza di merito, 2003, 12, I, 2438.

mancato riscontro in concreto di quanto in essa attestato (nel caso, ad esempio, di mancato funzionamento dell'impianto per ragioni non riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore) integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale (comunque essenziale) da parte dell'impresa; in questo caso il committente può agire giudizialmente per la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno eventualmente subito.

In caso di rifacimento parziale degli impianti, come il progetto anche la dichiarazione di conformità (e l'attestazione di collaudo ove previsto) si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto. Anche nella dichiarazione di conformità deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.⁹³

Alla **dichiarazione di conformità** di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008 (ed ove richiesto al rilascio del certificato di collaudo) è condizionato il rilascio del **certificato di agibilità** di cui agli artt. 24 e 25 del DPR n. 380/2001. In questo senso depone inequivocabilmente l'art. 9 del D.M. n. 37/2008 secondo il quale: *“Il certificato di agibilità e' rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti”*⁹⁴.

Considerando che un'identica previsione era già prevista dall'art. 11 della legge n. 46/90, l'art. 9 del D.M. n. 37/2008 non stravolge il regime giuridico delle opere preesistenti alla sua entrata in vigore. Tuttavia **qualora il manufatto sia stato realizzato nell'ampio arco temporale che va dal 27 luglio 1934⁹⁵ al 13 marzo**

⁹³ Art. 7, comma 3, D.M. 37/2008.

⁹⁴ Nello stesso senso l'art. 11 della legge n. 46/90. Si noti che all'esito dell'entrata in vigore del Tu n. 380/2001 il concetto di agibilità è stato ampliato fino al punto di comprendere tutte le condizioni idonee a garantire una efficienza abitativa dello stabile ivi incluse, ovviamente, quelle relative alla sicurezza degli impianti nel cui ambito va inquadrato il rilascio della dichiarazione di conformità.

⁹⁵ Data di entrata in vigore del TU sulle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934.

1990⁹⁶, il D.M. n. 37/2008 prevede, in modo specifico per i soli **impianti elettrici**, che essi “...*si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA*”⁹⁷.

Ancora, e sempre per quanto concerne il regime transitorio applicabile agli impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008⁹⁸, l'art. 7, 6° comma di quest'ultimo si premura di disciplinare quei casi nei quali la dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge n. 46/90 sia andata smarrita ovvero non sia più reperibile. Anche in questi casi sarà necessario procedere ad una verifica della rispondenza degli impianti alle condizioni prescritte dalla vigente normativa tecnica attestata da una dichiarazione “*resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione*”.

Nel caso in cui, poi, il rifacimento o l'installazione di un nuovo impianto, (riconducibile ad una delle seguenti tipologie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere⁹⁹; impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere¹⁰⁰; impianti di riscaldamento, di climatizzazione,

⁹⁶ Che segna l'entrata in vigore della L. n. 46/90 ed espressamente indicata dall'art. 6, 3° comma, del DM 37/2008.

⁹⁷ Art. 6, 3° comma, D.M. 37/2008.

⁹⁸ 27 marzo 2008.

⁹⁹ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*, del D.M. 37/2008.

¹⁰⁰ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*, del D.M. 37/2008.

di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali¹⁰¹; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie¹⁰²; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali¹⁰³; impianti di protezione antincendio¹⁰⁴) debba avvenire quando è già stato rilasciato il certificato di abitabilità del manufatto, l'art. 11 del DM n. 37/2008 prevede che l'impresa installatrice debba depositare presso lo sportello unico dell'edilizia di cui all'art. 5 del DPR n. 380/2001 del Comune presso il quale ha sede l'impianto, **entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori**, la dichiarazione di conformità ed il **progetto redatto ai sensi dell'articolo 5**, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Due cose da sottolineare per ciò che attiene tale disposizione: in primo luogo, essa non concerne le attività di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili¹⁰⁵, le quali sono esonerate dall'obbligo della redazione del progetto; inoltre, il comma 1 dell'art. 11 del D.M. 37/2008 cita anche impianti di cui “*alla lettera h*” dell'articolo 1, comma 2 dello stesso Decreto che però risulta non esistente.

Ai sensi dell'art. 11, 2° comma, del Decreto 37/2008, nel caso di opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del

¹⁰¹ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c*, del D.M. 37/2008.

¹⁰² Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*, del D.M. 37/2008.

¹⁰³ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e*, del D.M. 37/2008.

¹⁰⁴ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g*, del D.M. 37/2008

¹⁰⁵ Di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f*, del D.M. 37/2008.

Comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della **dichiarazione di conformità** alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle **contestazioni e notificazioni**, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla **irrogazione delle sanzioni pecuniarie** ai sensi degli articoli 20, comma 1¹⁰⁶, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112¹⁰⁷.

Da evidenziare, infine, l'obbligo **per le imprese installatrici** di affiggere un cartello, all'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti da installare, da cui debbono risultare i propri dati identificativi e il **nome del progettista** dell'impianto o degli impianti, nei casi in cui il progetto debba essere obbligatoriamente redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Ai sensi dell'art. 20, 1° comma è previsto: "1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.". Ai sensi dell'art. 42, 1° si dispone che: "1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni."

¹⁰⁷ Art. 11, 3° comma, DI n. 37/2008.

¹⁰⁸ Art. 12, D.M. 37/2008.

Tav. 1 Interventi per cui è richiesta la predisposizione del progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto


<i>Interventi per cui la progettazione deve essere necessariamente affidata ad un professionista iscritto all'albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche</i>	<i>Interventi la cui progettazione può essere affidata al responsabile tecnico dell'impresa</i>	<i>Interventi per cui non è richiesta la progettazione</i>	<i>Interventi per cui è richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art. 7, D.M. 37/2008</i>
<p>L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di:</p> <p>a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;</p> <p>b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;</p> <p>c) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;</p> <p>d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEL, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;</p>	<p>a) Tutti gli interventi su impianti diversi da quelli di cui al punto A) ex art. 5 DM 37/2008 per i quali è obbligatorio l'affidamento della progettazione ad un professionista iscritto all'albo;</p> <p>b) manutenzione ordinaria degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato.</p>	<p>a) Attività di manutenzione ordinaria ad eccezione di quella degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato;</p> <p>b) le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.</p>	<p>Tutti gli interventi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria.</p>

(segue)

<i>Interventi per cui la progettazione deve essere necessariamente affidata ad un professionista iscritto all'albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche</i>	<i>Interventi la cui progettazione può essere affidata al responsabile tecnico dell'impresa</i>	<i>Interventi per cui non è richiesta la progettazione</i>	<i>Interventi per cui è richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art. 7, D.M. 37/2008</i>
<p>e) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;</p> <p>f) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;</p> <p>g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;</p> <p>h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p>			


Fonte: Centro studi CNI, 2008

Fig. 3 I contenuti minimi del progetto



Fonte: Centro studi CNI, 2008

Fig. 4 Il deposito del progetto presso lo Sportello unico dell'edilizia



Fonte: Centro studi CNI, 2008

5. Gli obblighi del committente o del proprietario

L'art. 8 del D.M. 37/2008 definisce gli obblighi del committente e del proprietario degli impianti di cui all'art. 1 del medesimo DM.

Innanzitutto il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate¹⁰⁹; **solo** le attività di **manutenzione ordinaria** degli impianti potranno, invece, essere affidate anche a imprese non abilitate.

Come detto sopra, il DPR n. 380/2001 (TU dell'edilizia) definisce gli interventi di manutenzione distinguendo fra ordinaria e straordinaria. In particolare la prima è identificata con tutti *“gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*¹¹⁰. Di contro la seconda è invece identificata con tutte *“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”*¹¹¹.

Il **proprietario** è tenuto a adottare, altresì, le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Si tratta di una diligenza connessa chiaramente all'uso dell'impianto, che prescinde e non si estende alle eventuali irregolarità e/o imperfezioni dell'impianto connesse all'attività di realizzazione ed installazione. Difatti l'art. 8,

¹⁰⁹ Art. 8, 1° comma, D.M. n. 37/2008.

¹¹⁰ Art. 3, 1° comma, lett a, DPR n. 380/2001.

¹¹¹ Art. 3, 1° comma, lett b, DPR n. 380/2001.

2° comma del Decreto n. 37/2008 precisa che: “*Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite*”¹¹².

Ai sensi dell'art. 8, 3° comma, del Decreto n. 37/2008, **il committente** entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, deve consegnare al distributore o al venditore copia della **dichiarazione di conformità** dell'impianto, resa secondo l'allegato I dello stesso Decreto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della **dichiarazione di rispondenza**, nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile¹¹³.

La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che, senza interventi sull'impianto, determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto 37/2008 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine dei trenta giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità da parte del committente, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

¹¹² Ne consegue che tutte le eventuali conseguenze dannose connesse ad un'utilizzazione negligente dell'impianto saranno addebitabili all'utilizzatore dello stesso, mentre quelle connesse ad errori di progettazione, realizzazione ed installazione all'impresa abilitata che ha provveduto a compiere le relative attività. Da citare, in giurisprudenza, il caso estremo trattato dalla Corte d'appello sez. 4 Firenze, 27-04-1999 - ric. Giaccotto e Cecchi. in Arch. loc. e cond., 2001, 4, 563 secondo cui: “*Nell'ipotesi di morte del conduttore in seguito ad intossicazione da ossido di carbonio formatosi a causa del reflusso nel locale bagno dei gas di scarico di uno scaldacqua e di una stufa a gas, il proprietario che si sia limitato all'acquisto dei nuovi impianti e ne abbia successivamente affidata l'installazione ad impresa risultata regolarmente operante non può ritenersi responsabile neanche a titolo di culpa in vigilando, atteso che per effetto del precetto contenuto nell'art.6 L. n. 46/1990, egli è obbligato unicamente alla sostituzione degli impianti usurati per mezzo dell'opera di un tecnico specializzato ed abilitato al loro montaggio (nel caso di specie è stata riconosciuta la responsabilità del solo installatore)*”.

¹¹³ Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, D.M. 37/2008.

6. Le sanzioni

L'art. 15 del D.M. 37/2008 delinea il quadro delle sanzioni.

Sotto il profilo amministrativo, il D.M. 37/2008 dispone due diverse tipologie di sanzioni.

La prima tipologia concerne le violazioni degli obblighi derivanti da quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 37/2008. Tale articolo attiene al rilascio della **dichiarazione di conformità** da parte delle imprese installatrici e della **dichiarazione di rispondenza** (nel caso la prima non sia stata prodotta o non sia più reperibile) da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali e dei responsabili tecnici delle imprese abilitate. Esso delinea, altresì, i contenuti minimi dei progetti degli impianti redatti dal responsabile tecnico delle imprese abilitate (comma 2) e del progetto, dichiarazione di conformità e attestazione di collaudo nel caso di rifacimento parziale degli impianti (comma 3).

Per le violazioni **attinenti al rilascio delle varie dichiarazioni e/o ai contenuti minimi del progetto redatto dal responsabile tecnico** delle imprese installatrici, è disposta una **sanzione pecuniaria da euro 100 ad euro 1.000** con riferimento all'entità' e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Per le **violazioni di tutti gli altri obblighi disposti dal Decreto 37/2008 in capo a professionisti iscritti agli albi** (ad esempio per i contenuti minimi dei progetti da essi redatti di cui al comma 4 dell'art. 5), imprese installatrici, committenti e proprietari si applicano sanzioni amministrative **da euro 1.000 ad euro 10.000** con riferimento all'entità' e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Va evidenziato che il regolamento di cui al D.M. 37/2008 è delegato al solo riordino delle disposizioni in materia di attività di

installazione degli impianti all'interno degli edifici (ai sensi dell'art. 11 *quaterdecies* comma 13, lett. *a*, DL 203/2005 convertito nella L. 248/2005) e non anche alla previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi prescritti. La disciplina sanzionatoria delineata dal D.M. 37/2008 non può, dunque, prevedere nuove fattispecie sanzionatorie rispetto a quelle individuate e prescritte dal vigente quadro normativo.

Il supporto legislativo alla disciplina sanzionatoria definita dal D.M. n. 37/2008 è rinvenibile nell'art. 16 della Legge n. 46/90¹¹⁴, il quale dispone sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 10 della medesima Legge¹¹⁵; quest'ultimo attribuisce al committente e al proprietario (ancorché in via alternativa, ossia l'uno o l'altro) la responsabilità per l'affidamento dei lavori di installazione degli impianti ad imprese non abilitate. L'art. 15 del DM 37/2008 sanziona, invece, la violazione della norma di cui all'art. 8, 1° comma dello stesso decreto, la quale ultima pone esclusivamente a carico del **committente** l'obbligo di affidare ad un'impresa abilitata **i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui al proprio art. 1**. In questo modo il D.M. 37/2008 realizza una indebita e illegittima depenalizzazione a favore del proprietario dell'impianto; depenalizzazione che, tuttavia, è coerente con l'impostazione del DM 37/2008 che impone al **solo** committente (che potrà essere, eventualmente, anche proprietario dell'impianto) di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra alle sole imprese abilitate.

Anche la fattispecie sanzionatoria residuale di cui all'art. 15 del DM n. 37/2008¹¹⁶ trova copertura legislativa nel precetto di cui all'art.

¹¹⁴ E non anche nell'art. 120 del DPR n. 380/2001 che deve ritenersi abrogato a far data dall'entrata in vigore del DM 37/2008 (27 marzo 2008) ai sensi dell'art. 3, comma c. 1, D.L. n. 300/06.

¹¹⁵ Dispone l'art. 10 della L. n. 46/90: "*1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2*".

¹¹⁶ In particolare il 2° comma dell'art. 15 dispone che: "2. *Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione*".

16 della Legge n. 46/90¹¹⁷. Tuttavia, e rispetto a quest'ultimo, il DM 37/2008 amplia l'ambito della punibilità prevedendo fattispecie sanzionatorie ulteriori, come ad esempio ed in particolare, la violazione dei contenuti minimi della progettazione da parte del responsabile tecnico della impresa ovvero del professionista incaricato. Nella Legge 46/90, difatti, era previsto l'obbligo della progettazione, ma non si delineava un contenuto minimo della stessa¹¹⁸. La sanzione sancita dal D.M. 37/2008 avrebbe dovuto limitarsi, dunque, ai casi di violazione del primo obbligo, ma non avrebbe potuto estendersi, sì come appare, alla violazione delle prescrizioni minime del contenuto progettuale. Ciò anche in considerazione del fatto che la delega alla individuazione dei contenuti minimi del progetto era (ed è) contemplata dall'art. 15 della Legge 46/90 ai sensi del quale: *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza”*.

Per quanto concerne **le violazioni comunque accertate a carico delle imprese installatrici**, esse sono comunicate alla *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura* competente per

¹¹⁷ Il quale, al 1° comma, dispone altresì che: *“Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000”*.

¹¹⁸ Disponeva l'art. 6 della legge n. 46/90, abrogato dal 27.3.2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) che: *“Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. 2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15. 3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.”*

territorio che provvede alla sua annotazione, mediante verbale, sull'apposito albo delle imprese artigiane e sul registro delle imprese. Tuttavia, pur facendone menzione, il D.M. 37/2008 non individua i contenuti minimi per l'operatività del suddetto sistema di verifica che resta, pertanto, prescrizione meramente formale; né d'altra parte avrebbe potuto farlo in quanto il suo ambito oggettivo d'intervento è circoscritto, come detto, alla sola lett. *a* dell'art. 11 *quatordecies* comma 13 del DL 300/2005.

Alla terza violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti, ove esse siano di particolare gravità, i soggetti accertatori **potranno proporre la sospensione temporanea** dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane; detta sospensione potrà essere disposta dalle Camere di Commercio competenti¹¹⁹.

Qualora, invece, la violazione concerna le norme in materia di progettazione e di collaudo i soggetti accertatori (non meglio definiti dal DM 37/2008 per mancanza di delega) propongono agli Ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi¹²⁰. Tale previsione deve ritenersi legittima: difatti l'art. 16, 2° comma, della Legge 46/90 delegava espressamente “..il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 a determinare le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”. Si tratta di una comunicazione che prelude all'accertamento disciplinare dell'Ordine e non alla comminazione di una sanzione amministrativa. Resta chiaro che qualora i responsabili tecnici delle imprese siano

¹¹⁹ La sanzione di cui sopra, prevista dall'art. 15 del DM attua la prescrizione di cui all'art. 16, 2° comma della legge n. 46/90 ai sensi della quale: “Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1”.

¹²⁰ Art. 15, 5° comma, D.M. n. 37/2008.

eventualmente iscritti all'Albo professionale anche per loro dovrà scattare la comunicazione all'Ordine professionale.

In ogni caso, la Camera di commercio ha comunque la potestà di comunicare all'Ordine professionale di appartenenza del professionista la presenza di una violazione delle regole sottese all'esercizio della professione; l'accertamento della sussistenza di tale violazione, nonché la comminazione dell'eventuale sanzione disciplinare restano di esclusiva competenza dell'Ordine professionale di appartenenza.

Per quanto concerne il profilo penalistico, in mancanza di regimi speciali (che peraltro sarebbero eccedenti i margini della delega) trovano applicazione le fattispecie generali previste dal Codice penale.

Per quanto concerne il profilo civilistico il comma 7 dell'art. 15 sanziona con la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., “*i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni*”¹²¹. In sostanza l'articolo delinea una norma che, sotto il profilo civilistico, priva di effetti qualsiasi negozio giuridico posto in essere da privati con imprese che non siano abilitate all'esercizio delle attività di cui al D.M. 37/2008. La nullità priva *ab origine* gli atti di efficacia e non è sanabile; resta fermo, ovviamente, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dalle imprese e dai privati ai terzi.

¹²¹ La norma presenta uno stretto collegamento con l'art. 3 del D.lg. n. 192/2005 che prevede la nullità del contratto di compravendita qualora non venga allegata la relativa documentazione energetica.